

Repertorio n. 24.240

Raccolta n. 6.451

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno venticinque marzo duemilaventidue, alle ore 11.10

25 marzo 2022

In Mirandola, via Maestri del Lavoro n. 38

Davanti a me Fiammetta Costa, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Bologna, è presente il signor:

GOVONI STEFANO, nato a Finale Emilia il 28 maggio 1965, domiciliato per la carica presso la sede, Amministratore unico della società con socio unico "ENNE ENERGIA SRL", con sede in Bologna, via Larga 36, (Codice Fiscale e Partita IVA 03567951201), con capitale sociale di euro 100.000 (centomila) interamente versato, regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 03567951201, R.E.A. di BO n. 529384.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di detta società limitatamente agli argomenti di parte straordinaria.

A norma dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea la stessa parte comparente, la quale dichiara che:

- è qui riunita a seguito di formale convocazione in base alle vigenti disposizioni statutarie l'assemblea dei soci;
- è rappresentato il socio unico titolare del 100% del capitale sociale SINERGAS SPA, c.f. 01877220366, titolare di una partecipazione di euro 100.000 (centomila) a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Baraldi;
- è presente l'amministratore unico;
- il revisore unico dr. Stefano Tonelli è presente;
- nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno;
- pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 - provvedimenti e delibere correlate.
2. Rinnovo Organo di controllo e delibere correlate;
3. Approvazione della Relazione sul governo societario ex art.6 comma 4 D.Lgs. n.175/2016 sull'anno 2021;
4. Decisioni sulla variazione della sede legale;
5. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1. Approvazione dell'aggiornamento riguardante lo statuto sociale.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria il Presidente riferisce della necessità di adeguare il vigente statuto sociale apportando le modifiche finalizzate a rendere



FIAMMETTA COSTA
N O T A I O
Via Saragozza, 81 - 40135
BOLOGNA

REGISTRATO A BOLOGNA
UFFICIO
DELLE ENTRATE

il 04/04/2022

n° 15821

serie 1T

euro 356,00

Il Direttore f.to

Iscritta il: 07/04/2022
N°: BO 26701

lo statuto conforme al D.Lgs. 175/2016. alla luce del provvedimento della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per L'Emilia Romagna del 17 febbraio 2021 circa le partecipazioni straordinarie del Comune di Carpi, noto a tutti gli intervenuti.

A tal proposito sarà modificato l'articolo 10 che viene esposto ai presenti con le variazioni già informalmente comunicate.

Esaurita la trattazione il Presidente dell'assemblea chiede ai presenti se intendano prendere la parola per interventi o dichiarazioni di voto. Nessuno interviene.

L'Assemblea, mediante espresso consenso dato verbalmente da parte del socio unico, come dal Presidente a me notaio confermato,

DELIBERA

- 1) di recepire la modifiche statutarie proposte dal presidente;
- 2) di conferire ampio mandato all'organo amministrativo per dare piena esecuzione alla presente delibera.

Il comparente mi consegna il testo di statuto sociale portante la modifiche di cui sopra che si allega al presente atto sotto la lettera A).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e venti.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io notaio dell'atto ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per due pagina e fin qui della terza, si firma alle ore undici e venti.

F.ti Govoni Stefano - FIAMMETTA COSTA NOTAIO

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La Società è denominata: "ENNE ENERGIA SRL".

Articolo 2 - Sede

La Sede legale è nel Comune di BOLOGNA (BO), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, filiali, recapiti, agenzie, rappresentanze, uffici di vendita, stabilimenti, depositi, dipendenze e unità locali di ogni genere, comunque senza rappresentanza.

Compete alla decisione dell'Assemblea trasferire la sede sociale istituire o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

La durata è fissata al 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto

all. A) al n. 24.240/6451 di rep.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) L'acquisto e la vendita di energia elettrica, gas naturale e altre fonti energetiche anche mediante lo sviluppo di piattaforme internet per il commercio elettronico (e-commerce) volte a fornire ai clienti servizi avanzati in modalità interattiva e digitale, anche per quanto concerne le prestazioni di customer care automatizzate e la fatturazione;
- b) La fornitura di servizi di consulenza a terzi sulle attività predette e, più in generale, nel campo delle fonti energetiche e degli impianti per la loro produzione, commercializzazione e trasporto;
- c) L'acquisto, la vendita e la commercializzazione, di prodotti e impianti per la produzione, il consumo, la trasformazione di gas naturale ed energia elettrica, ivi compresi servizi per l'efficientamento e riqualificazione energetica nonché impianti fotovoltaici e di illuminazione e prodotti e servizi per il risparmio energetico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, caldaie, pompe di calore, sistemi di contabilizzazione e ripartizione dell'energia, impianti di condizionamento o affini ovvero materiali elettrici;
- d) La compravendita e la gestione, nei limiti di legge, di titoli e certificati emessi nella filiera dell'energia, relativi a produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica, permessi di emissione di CO₂;
- e) I servizi di promozione commerciale di beni e/o servizi aventi attinenza con l'oggetto sociale, o comunque utilmente associabili alle attività principali;
- f) La società, in occasione della vendita e della commercializzazione dei sopra citati prodotti e servizi, potrà, in via accessoria, offrire la stipula di polizze assicurative

previa convenzione con compagnie di Assicurazione;

- g) La società potrà, inoltre, compiere qualunque operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, compresi la prestazione di fidejussioni e garanzie anche ipotecarie, l'acquisizione di partecipazioni in società od imprese, a scopo di stabile investimento e non di intermediazione delle stesse; il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- h) L'assunzione ed il conferimento di mandati, con o senza rappresentanza, per la commercializzazione in Italia dei prodotti di cui ai precedenti punti.

Sono escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività:

La raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione;

Lo svolgimento di attività e prestazioni di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti esercenti Professioni Tutelate;

L'attività di intermediazione immobiliare ex legge 3 febbraio 1989 n. 39.

La società potrà inoltre assumere in locazione, affitto e/o leasing immobili, mobili, macchine ed aziende in genere da terzi, come potrà locare e/o affittare singoli beni di proprietà, nonché sublocare e/o affittare singoli beni condotti in locazione finanziaria o leasing.

La società può operare sia in Italia che all'Estero.

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Articolo 6 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481 - 2481bis - 2481ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod.civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482 - 2482 bis - 2482 ter - 2482 quater cod. civ.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Articolo 7 - Prestiti e Finanziamenti

La società potrà raccogliere presso i soci mezzi finanziari, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con obbligo di rimborso, a titolo oneroso e non oneroso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 d.lgs n. 385/1993, dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e da successive disposizioni attuative e/o modificative e/o integrative.

Articolo 8 - Partecipazioni

Ogni quota dà diritto di partecipazione proporzionale alle decisioni sociali.

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota di partecipazione, anche a fronte di un corrispettivo infungibile, dovrà darne notizia agli altri soci tramite l'Organo Amministrativo, specificando il prezzo di cessione o il valore della partecipazione qualora il trasferimento avvenga a titolo gratuito o con pagamento di corrispettivo non in denaro.

L'Organo Amministrativo, ricevuta l'offerta, la comunicherà entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa a tutti i soci all'indirizzo risultante dal registro imprese a mezzo di lettera raccomandata.

I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, pena la decadenza entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, mediante lettera raccomandata diretta all'Organo Amministrativo che si farà parte diligente per la partecipazione agli interessati e così per l'eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato la prelazione, in ragione delle quote possedute o altrimenti, se di comune accordo tra gli stessi.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venisse esercitato, la cessione potrà avvenire solamente nei confronti di soggetti che abbiano ottenuto il gradimento dei soci costituenti la maggioranza del restante capitale sociale non oggetto di trasferimento.

Tale gradimento dovrà essere richiesto dall'Organo Amministrativo che si farà parte diligente per il tempestivo invio di apposita comunicazione ai soci.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere comunicato in forma scritta all'Organo Amministrativo entro 30 giorni dalla data di detta comunicazione. La mancata risposta entro tale termine dovrà essere considerata come espressione di gradimento.

Nel caso di mancato gradimento competerà all'Organo Amministrativo individuare, nei successivi sessanta giorni, un acquirente sostitutivo disposto a rilevare le quote a condizioni analoghe o comunque non svantaggiose.

Trascorso infruttosamente quest'ultimo termine, l'offerente potrà cedere liberamente la propria quota nei successivi trenta giorni senza dovere procedere alla ripetizione dell'offerta.

Per trasferimento della quota si intende ogni atto traslativo anche della sola nuda proprietà o di altro diritto reale, compresa la

donazione.

Le quote non potranno essere costituite in pegno né in garanzia senza il preventivo consenso, immotivato ed insindacabile, espresso con delibera dell'Assemblea della società.

La clausola di prelazione e gradimento di cui ai comma precedenti non si applica nel caso in cui la Parte offerente intenda cedere le proprie quote a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate o collegate od in favore della delle proprie società controllanti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 1° comma, n. 1 c.c.

Articolo 9 - Assemblea dei Soci

A) DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo e la sua revoca;
- c) la nomina, qualora obbligatorio e/o per decisione dei soci, nei soli limiti di legge, del Sindaco Unico ovvero, di un Collegio Sindacale/Sindaco unico, e del presidente del collegio sindacale, qualora nominato, e/o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la deliberazione di spese o investimenti di valore complessivo superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00);
- g) l'adozione e le modifiche del Piano Industriale della società;
- h) le operazioni straordinarie quali a titolo non esaustivo l'accensione di finanziamenti di importo superiore a euro 100.000,00 (centomila/00) e il rilascio di garanzie;
- i) l'assunzione di personale in forma stabile e che comporti un costo aziendale annuo superiore a 50.000 euro (cinquantamila) e/o l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti.

Ogni socio a cui, in forza di legittimi titoli, spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 cod.civ.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

B) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nei Paesi

dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese competente (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica certificata, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, il Sindaco Unico od i Sindaci (e/o il Revisore), se nominati, siano presenti od informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, o il Sindaco Unico od i Sindaci (e/o il Revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

C) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'Assemblea i soci che, in forza di legittimi titoli, sono titolari del diritto di voto.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

D) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, al revisore e ai dipendenti della società, né a società da essa controllate o ai membri degli organismi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

E) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea secondo i sistemi di amministrazione

competete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

F) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso) si applica l'art. 2368, comma 3, cod. civ.

G) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso, il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

H) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

I) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 10 - Amministrazione

La durata in carica dell'Organo Amministrativo, che è nominato per massimo 3 (tre) esercizi e così fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, è stabilita con decisione dei soci.

La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico.

L'assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri i cui componenti operano con metodo collegiale. La nomina e/o il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) del numero dei componenti dell'organo collegiale.

I componenti dell'organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382c.c.;

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, per massimo 3 (tre) esercizi;

e) sono rieleggibili;

g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C salvo eventuali attività da svolgere nell'interesse e per conto di altre società del Gruppo.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

In tal caso, gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Non è consentito, in deroga all'art. 2475 terzo comma del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci.

Per quanto riguarda le cause di incompatibilità degli amministratori, si intendono richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 e all'art. 11 D.Lgs.175/2016 e successive modificazioni.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

Quando la Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, il funzionamento di esso è così regolato:

A- PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Al Vice Presidente, se nominato, non può essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

B- RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci, in ipotesi di nomina di Collegio Sindacale, ovvero dal Sindaco Unico.

Di regola la convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno e dovrà essere redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e dovrà essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali essa può avere luogo con un preavviso minore ed anche telefonicamente. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità dato avviso al Collegio Sindacale, se nominato. Se la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica, questa deve essere inviata presso il numero di utenza fax o l'indirizzo e-mail che gli amministratori ed i Sindaci effettivi hanno comunicato per iscritto alla società ed in ogni caso deve consentire la dimostrazione della

corretta trasmissione. Ogni modifica di domicilio, utenza fax o indirizzo di posta elettronica dovrà essere comunicata per iscritto dall'interessato alla società, a mezzo lettera raccomandata a.r., altrimenti si riterrà valida la convocazione inviata al domicilio o al numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica esistenti presso la società.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto senza indugio verbale in apposito libro tenuto dal Presidente con obbligo di conservare in allegato la documentazione ad esse relativa. Tale verbale dovrà indicare la data dell'adunanza, anche in allegato l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti nonché, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco Unico, ovvero tutti i Sindaci (nel caso di nomina del Collegio Sindacale), se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

C-DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

D- VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare

da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E- DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti di delega, parte dei poteri ad un solo amministratore (Amministratore Delegato), salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea i quali potranno essere autorizzati a nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. In particolare possono essere delegati, in tutto o in parte, i più ampi ed effettivi poteri gestionali, nonché la perfetta e tempestiva osservanza di tutti gli adempimenti dovuti a carico della società.

Le cariche di Presidente (o di vice) e di Amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 12 - Poteri dell'Organo Amministrativo

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Articolo 13 - Rappresentanza della società'

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio. La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato nei limiti della delega conferita.

Articolo 14 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

L'Assemblea potrà determinare un compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i consiglieri delegati, se nominati.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 15 - Amministratore Unico

Quando l'amministrazione della società, è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

L'Amministratore Unico, anche non socio, è nominato dall'Assemblea per tre esercizi e così fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. La sua nomina compete all'Assemblea dei soci.

Si applica all'Amministratore Unico, salvo autorizzazione dell'Assemblea, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Se viene a cessare l'Amministratore Unico, l'Assemblea per la sua

sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta.

In particolare, l'Amministratore Unico avrà tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano riservate all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

All'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio.

All'amministratore Unico spetta:

- a) Convocare l'Assemblea;
- b) Adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea;
- c) Adempiere a tutte le funzioni attribuite e alla sua competenza dal presente statuto e da eventuali regolamenti.

All'Amministratore unico è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione. L'eventuale utilizzo di automezzi personali sarà rimborsato in misura non superiore a costi chilometrici fissati dall'ACI.

L'assemblea potrà determinare un compenso per l'Amministratore Unico.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 16 - Diritti dei soci non amministratori

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 17 - Organo di Controllo

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 9, possono nominare:

- o un Sindaco Unico, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 18;
- o il Collegio Sindacale, qualora obbligatorio e/o per decisione dei soci, nei soli limiti di legge, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 18;
- o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 19;

Ai sensi dell'art. 2477 C.C., la nomina del Sindaco Unico, del collegio sindacale o del revisore è obbligatoria:

- a) se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) se la società, per due esercizi consecutivi, ha superato due dei

limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

Anche in questo caso il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale o il Revisore verranno nominati ed opereranno ai sensi del successivo art. 18 e 19.

Articolo 18 - Sindaco Unico o Collegio Sindacale

Ricorrendo le condizioni di legge, l'Assemblea dei soci dovrà nominare un Sindaco Unico e/o un Collegio Sindacale, qualora obbligatorio e/o per decisione dei soci, nei soli limiti di legge.

Al Sindaco Unico ed al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss. c.c.).

Il Collegio Sindacale si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Sindaco Unico, ovvero il Collegio Sindacale, ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita la revisione legale dei conti; in relazione a ciò, sia il Sindaco Unico, così come l'intero Collegio Sindacale dovranno essere integralmente costituiti da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 11 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza dei presenti. Anche il sindaco Unico deve trascrivere le proprie determinazioni su di un apposito Libro.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

Articolo 19 - Revisore legale dei conti della società'

In alternativa al Sindaco Unico od al Collegio Sindacale (salvi i casi nei quali la nomina di un Revisore autonomo sia obbligatoria ai sensi di legge) la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito Registro.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-bis cod. civ..

Articolo 20 - Esercizio sociale - bilanci

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c.

Articolo 21 - Utili

Gli utili netti, dopo il prelievo delle somme prescritte dall'art. 2430 c.c. per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno distribuiti od accantonati in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che verrà fissato dall'Assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti.

Articolo 22 - Recesso del Socio

Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue partecipazioni, nei casi di legge e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c..

Articolo 23 - Scioglimento liquidazione

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 2487 c.c.:

- la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- la definizione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche

di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.)

Articolo 24 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436c.c.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli Amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 25 - Socio Unico

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 cod. civ.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 26 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli

Amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'Art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.

Art. 27 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia è quello ove la società ha la propria sede legale.

Art.28 - Alternativa alla spedizione di raccomandate

Alla spedizione di raccomandate prevista dallo statuto potrà sostituirsi la consegna a mano purché il destinatario sottoscriva per ricevuta la copia del documento consegnato.

Art. 29 - Rinvio alle disposizioni del codice civile

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contemplate nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Io sottoscritta dott.ssa Fiammetta Costa, Notaio in Bologna, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto digitale conforme all'originale del documento su supporto analogico, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. F.to Fiammetta Costa - Notaio - Bologna, via Saragozza, 81 oggi 12 aprile 2022